

L'art. 17 del d.P.R. n. 602/73 disciplinava i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo. La norma, **oggi abrogata**, prevedeva che: *Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza:*

- a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione *ex art.* 36bis d.P.R. n. 600/73;
- b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36ter d.P.R. n. 600/73;
- c) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

Tale norma, tuttavia, per ragioni sistematiche è stata, come si diceva, abrogata nell'ambito dell'intervento normativo volto al riordino della disciplina relativa ai tempi di notifica delle cartelle esattoriali. In particolare, l'abrogazione si è resa necessaria per garantire il contribuente attraverso l'individuazione di tempi certi nell'azione di recupero del credito tributario, così da scongiurare i danni derivanti da un'eccessiva durata dell'azione di riscossione.

2.2 La cartella esattoriale

La *cartella di pagamento*, comunemente detta anche cartella esattoriale, riveste un ruolo basilare nel procedimento di riscossione dei tributi a mezzo Agente della riscossione. Al di là della sua possibile diversa qualificazione in termini giuridici, va posto in rilievo come questa assolva una fondamentale funzione di strumento conoscitivo per il contribuente della specifica pretesa tributaria avanzata dall'ufficio.

La cartella esattoriale, infatti, permette di scindere la posizione del singolo da quella degli altri soggetti passivi elencati nel ruolo: ecco perché la definizione che meglio chiarisce la natura stessa della cartella di pagamento è quella che la identifica come *estratto del ruolo* relativo al singolo contribuente. Tramite la notifica della cartella, il debitore ha conoscenza dei dati contenuti nel ruolo e a lui relativi.

Ovviamente, questo implica che la cartella esattoriale debba, così come accade per il ruolo, presentare un contenuto ben preciso.

Tuttavia ricondurre la cartella di pagamento a mero atto comunicativo, semplice rappresentazione cartacea del titolo esecutivo, costituito ap-

punto dal ruolo esattoriale, sarebbe, oltre che inesatto sotto un profilo giuridico, riduttivo sotto il profilo delle finalità connesse alla notifica della cartella esattoriale.

Oggi, infatti, la cartella di pagamento, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, contiene, ai sensi del nuovo art. 25 del d.P.R. n. 602/73, anche l'intimazione a adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di **sessanta giorni dalla notificazione**, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad **esecuzione forzata**. Pertanto, la cartella di pagamento racchiude una duplice funzione: sotto un primo aspetto, si pone quale mezzo per portare a conoscenza del debitore il carico iscritto a ruolo nei suoi confronti, assolvendo quindi ad una funzione propriamente comunicativa; diversamente, sotto un secondo aspetto, contenendo essa l'intimazione a adempiere l'obbligazione tributaria in un preciso termine, pena la possibilità per l'Agente di procedere ad esecuzione forzata, la cartella svolge una funzione parallela a quella del *preetto nell'esecuzione ordinaria* di cui al c.p.c.

Ne consegue che è corretto definire la cartella esattoriale un **atto complesso**.

Delineata tale fondamentale duplice funzione, che permette di affermare con assoluta certezza come il buon esito della riscossione esattoriale dipenda in larga parte dalla rituale notifica della cartella di pagamento, è opportuno soffermarsi su quelli che sono i contenuti imprescindibili di quest'ultima.

Sul punto, l'attuale normativa non offre grandi indicazioni. Il già citato art. 25 del d.P.R. n. 602/73 in merito afferma che: *“La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è reso esecutivo”*.

Tali ridotte indicazioni non sarebbero, di per sé, sufficienti a soddisfare la funzione propriamente comunicativa che il legislatore ha voluto assegnare alla cartella quale mezzo per portare a conoscenza del debitore il carico iscritto a ruolo nei suoi confronti, così che, a mezzo del citato decreto ministeriale, lo stesso legislatore ha provveduto a integrare la richiamata disposizione.

Ad oggi, il modello di cartella di pagamento ufficialmente utilizzato dagli Agenti della riscossione contiene una serie di informazioni che permettono di ritenere pressoché soddisfatta l'esigenza conoscitiva del contribuente. In particolare, dati essenziali risultano essere: il numero di cartella; gli estremi dell'Agente della riscossione che ha emesso la cartella stessa; le generalità ed il codice fiscale del contribuente; l'indicazione delle somme iscritte a ruolo, il titolo in ragione del quale sono state iscritte ed, ovviamente, chi risulta essere l'ente creditore.

È evidente il parallelismo con i contenuti tipici del ruolo esattoriale, circostanza che legittima la dottrina a qualificare, efficacemente, la cartella esattoriale "estratto del ruolo" relativo al singolo contribuente.

Ciò detto non va poi sottovalutata la circostanza che, al fine di garantire al contribuente la possibilità di esercitare legittimamente il proprio diritto, costituzionalmente garantito, alla difesa nei confronti di pretese che questi ritenga illegittime, la cartella esattoriale indica anche modalità e tempi per presentare ricorso contro l'Autorità giudiziaria competente per legge.

La cartella esattoriale, infatti, quale atto di per sé idoneo a incidere direttamente nella sfera giuridica soggettiva del contribuente deve poter efficacemente essere contestata da quest'ultimo con le garanzie proprie di un procedimento di natura giurisdizionale.

2.3 L'avviso di mora/intimazione

La vecchia disciplina sulla riscossione esattoriale prevedeva che l'allora concessionario, prima di esercitare l'azione esecutiva per il recupero coattivo delle somme nei confronti del contribuente che non adempiva spontaneamente all'obbligazione tributaria, doveva notificare al debitore un avviso, denominato **avviso di mora**, contenente l'indicazione dell'importo iscritto a ruolo e delle causali del debito, con l'invito a pagare entro cinque giorni l'importo dovuto.

Tale avviso, pertanto, svolgeva le funzioni proprie dell'atto di precetto nell'esecuzione ordinaria. Nel predetto sistema, quindi, la funzione della cartella esattoriale era semplicemente limitata a quella di rappresentazione cartacea del titolo esecutivo costituito dal ruolo.

La disciplina, come già descritto nel paragrafo precedente, è stata abrogata a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. La nuova disciplina, attribuendo alla cartella esattoriale anche la funzione di intimazione all'adempimento dell'obbligazione tributaria, ha notevol-

mente ridotto l'importanza dell'avviso in questione, oggi semplicemente denominato **avviso di intimazione**.

L'art. 50 del d.P.R. n. 602/73 prevede che: *“Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto dal Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centoottanta giorni dalla data della notifica”*.

In merito, occorre solo ulteriormente ribadire come la volontà del legislatore sia stata quella di cumulare nella cartella di pagamento tanto la funzione di titolo esecutivo che di precetto, relegando l'avviso di mora, oggi d'intimazione, ad atto puramente eventuale della procedura di riscossione.

Dal punto di vista procedurale, tuttavia, è certamente importante il rinvio all'art. 26 del citato d.P.R., che disciplina le modalità di notifica della cartella esattoriale, pertanto applicabili anche alla notifica dell'avviso di intimazione.

2.4 Il procedimento di notifica degli atti della riscossione esattoriale

La notifica degli atti della riscossione rappresenta lo snodo fondamentale di tutto il procedimento di espropriazione forzata. Una rituale notifica degli atti, infatti, garantisce una corretta esecuzione e, pertanto, una maggiore incisività della procedura di recupero del credito tributario.

Tra i vari atti della riscossione è certamente la cartella esattoriale quello le cui modalità di notifica sono meglio illustrate dal legislatore. La notificazione della cartella di pagamento è disciplinata, in particolare, dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/73, dall'art. 60 del d.P.R. n. 600/73, nonché dall'art. 137 e ss. c.p.c. in materia di notificazioni, in quanto compatibili con la predetta normativa speciale.

Il legislatore ha poi esteso tale disciplina anche ai restanti atti della riscossione esattoriale. L'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, infatti, prevede che gli atti relativi al procedimento di espropriazione forzata siano notificati secondo le modalità del citato art. 26; allo stesso modo, l'art. 50 del d.P.R. n. 602/73 prevede che l'avviso di intimazione di cui al secondo comma sia notificato anche esso ai sensi del predetto art. 26.

Per le società a responsabilità limitata dotate di organo di controllo contabile, le società per azioni, le società in accomandita per azioni ed i consorzi con attività esterna:

1. prospetto per la determinazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa
2. visura camerale aggiornata
3. copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese

Nel caso in cui l'ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi ovvero il contribuente ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico-patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio (ancorché lo stesso sia riferito ad un esercizio chiuso da non oltre sei mesi) dovrà essere prodotta, in alternativa all'ultimo bilancio approvato e depositato, una:

relazione economico-patrimoniale:

- redatta secondo i criteri previsti dall'art. 2423 e ss. c.c.;
- risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione;
- comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l'agente della riscossione procede, ossia, oltre l'importo iscritto a ruolo residuo, anche gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella;
- approvata dall'organo di controllo contabile;
- relativa ad un periodo di riferimento:
(barrare la casella corrispondente al periodo di riferimento della relazione)

annuale;

Infrannuale: in tal caso ai fini della determinazione dell'Indice Alfa, occorre indicare se il "valore della produzione rettificato" - pari alla somma degli importi relativi ai numeri 1-3-5 della voce A del Conto economico - è stato determinato:
(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata)

utilizzando la formula (valore della produzione rettificato infrannuale/numero di mesi cui si riferisce la relazione economico-patrimoniale) x 12;

utilizzando il valore della produzione rettificato ricavato dall'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, allegato alla presente istanza.

Per le società a responsabilità limitata prive di organo di controllo contabile:

1. prospetto per la determinazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa
2. visura camerale aggiornata
3. copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese

Nel caso in cui l'ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi ovvero il contribuente ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico-patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio (ancorché lo stesso sia riferito ad un esercizio chiuso da non oltre sei mesi) dovrà essere prodotta, in alternativa all'ultimo bilancio approvato e depositato, una:

- relazione economico-patrimoniale:
- redatta secondo i criteri previsti dall'art. 2423 e ss. c.c.;
 - risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione;
 - comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l'agente della riscossione procede, ossia, oltre l'importo iscritto a ruolo residuo, anche gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella;
 - approvata dall'assemblea;
 - relativa ad un periodo di riferimento:
(barrare la casella corrispondente al periodo di riferimento della relazione)
- annuale;
- infrannuale: in tal caso ai fini della determinazione dell'Indice Alfa, occorre indicare se il "valore della produzione rettificato" - pari alla somma degli importi relativi ai numeri 1-3-5 della voce A del Conto economico - è stato determinato:
- utilizzando la formula (valore della produzione rettificato infrannuale/numero di mesi cui si riferisce la relazione) x 12;
 - utilizzando il valore della produzione rettificato ricavato dall'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, allegato alla presente istanza.

Indicazione del valore degli indici di liquidità ed alfa presi a base della concessione della/e rateazione/i decaduta/e per la/e quale/i viene chiesta la proroga⁸:

INDICE DI LIQUIDITA':.....

INDICE ALFA:.....

⁸ Qualora l'istanza di proroga riguardi più rateazioni consentite nel tempo, dovranno essere indicati gli indici relativi all'ultima rateazione concessa.

Ad Equitalia
Sportello di

ISTANZA DI RATEAZIONE IN "PROROGA"

ai sensi dell' **Art. 2, comma 20, del decreto legge n. 225/2010 convertito con
modificazioni dalla legge n. 10 del 26.02.2011**

FONDAZIONI LIRICHE**IMPORTI SUPERIORI A 5.000,00 EURO**

Il/La sottoscritto/a
nato/a , (Prov.....), il , c.f.
residente in (Prov.....)
Via/Piazza - c.a.p.,
telefono....., fax, e-mail

in qualità di rappresentante legale della
.....
c.f....., con sede legale in (Prov.....)
Via/Piazza - c.a.p.,
telefono , fax, e-mail

dichiara di essere decaduto dal beneficio della rateazione ai sensi dell'art. 19 DPR
602/1973 relativamente al/i seguente/i provvedimento/i di dilazione:

prot. n. del di euro per n. rate
prot. n. del di euro per n. rate
prot. n. del di euro per n. rate

in quanto si è verificato, successivamente alla concessione della/e rateazione/i sopra
citata/e, un temporaneo peggioramento della propria situazione di obiettiva difficoltà e,
pertanto, chiede la proroga della/e stessa/e per un ulteriore periodo di n. mesi.

A dimostrazione di tale circostanza allega alla presente i seguenti documenti:

1. prospetto - approvato dal Collegio dei Revisori di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 367/1996 -
per la determinazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa in forma aggregata:

- riferiti ad un periodo chiuso da non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione;
- relativi ad un periodo di riferimento:(*barrare la casella corrispondente al periodo di riferimento della relazione*)

- annuale;
- infrannuale: in tal caso, ai fini della determinazione dell'Indice Alfa, occorre indicare se il totale valore ricavi e proventi è stato determinato:
(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata)
 - utilizzando la formula (totale valore ricavi e proventi infrannuale/numero di mesi cui si riferisce tale valore) x 12;
 - utilizzando il totale valore ricavi e proventi risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato, pari a.....euro.

2. visura camerale aggiornata;
3. copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Ai fini della presente istanza, il/la sottoscritto/a dichiara di eleggere domicilio presso,
Via/Piazza Città,
c.a.p., telefono, fax, e-mail,
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che Equitalia non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario a tale domicilio.

Il/la sottoscritto/a autorizza Equitalia....., ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza (e nei relativi allegati), per le finalità connesse e strumentali alla trattazione della stessa, ivi compresa la verifica della veridicità di quanto in essa dichiarato. Ciò, in quanto, in mancanza di tale autorizzazione, non sarà possibile procedere all'esame della richiesta di dilazione.

Luogo e data

Firma
